



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 17.2.2012
JOIN(2012) 2 final

2012/0030 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e
che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010**

RELAZIONE

L'UE ha introdotto sanzioni contro la Repubblica islamica dell'Iran ("Iran") con il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, che attua la posizione comune 2007/140/PESC e le misure pertinenti di cui alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Successivamente l'UE ha ampliato le sanzioni in linea con le UNSCR 1747 (2006), 1803 (2008) e 1929 (2010) e ha adottato misure supplementari riguardanti il programma nucleare e balistico dell'Iran.

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007¹, per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio². Il regolamento (UE) n. 961/2010 ha ampliato le misure restrittive, in particolare nei settori finanziario, dell'energia e dei trasporti.

In linea con il mandato ricevuto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011, il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran. Queste nuove misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature o tecnologie chiave che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall'Iran e il divieto di investire nell'industria petrolchimica. Occorre inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell'Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell'Iran o a suo beneficio. Per garantire l'effettiva attuazione di queste misure occorre fornire gli elenchi dei beni e delle tecnologie oggetto di sanzioni.

La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che sostengono il governo iraniano e ad altri membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. La decisione sottolinea altresì che le prassi fraudolente della Banca centrale dell'Iran e i suoi tentativi di utilizzare il settore finanziario iraniano per aggirare le misure richiedono una maggiore vigilanza finanziaria da parte degli enti finanziari o creditizi dell'UE e dispone il congelamento degli attivi della Banca. La decisione specifica inoltre che questa misura finanziaria mirata non deve ostare al proseguimento delle operazioni commerciali lecite con l'Iran. La decisione dispone il congelamento degli attivi della Banca Tejarat, ma consente la graduale eliminazione delle transazioni con questa entità.

Occorre inoltre apportare determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore, chiarendo in particolare la definizione dei servizi di intermediazione per estenderla all'intermediazione dall'UE e ai servizi connessi. In risposta alle pratiche fraudolente dell'Iran occorre rivedere la definizione di "trasferimenti di fondi" per estenderla ai trasferimenti non elettronici. Vanno forniti chiarimenti in merito all'applicazione delle misure di congelamento da parte dei prestatori di servizi di comunicazione finanziaria. Occorre rivedere le disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori. Le restrizioni sulle assicurazioni devono essere adeguate per precisare che le sanzioni non ostano all'assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell'UE. Occorre adeguare anche le disposizioni riguardanti la responsabilità degli operatori,

¹ GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

² GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

il divieto di aggirare le misure restrittive e la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi.

Per garantire l'effettiva attuazione delle misure restrittive occorre inoltre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.

Le restrizioni al commercio di attrezzature per la repressione interna di cui al regolamento (UE) n. 961/2010 devono essere inserite anche nel regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, che prevede sanzioni in risposta a gravi violazioni dei diritti umani.

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Per motivi di chiarezza, la Commissione e l'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza propongono di sostituirlo con un nuovo regolamento consolidato.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007², per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio³.
- (2) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran ("Iran") come richiesto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011.
- (3) Queste misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall'Iran e il divieto di investire nell'industria petrolchimica. Occorre inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell'Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell'Iran o a suo beneficio.
- (4) Occorre apportare determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore, chiarendo in particolare la definizione dei servizi di intermediazione ed estendendo la definizione di "trasferimenti di fondi" ai trasferimenti non elettronici per contrastare i tentativi di aggirare le misure restrittive.
- (5) Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso devono coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del

¹ GU L 19 del 24.1.2012, pag. 23.

² GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

³ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso¹, tranne determinati prodotti della categoria 5, parte 2, in vista del loro uso nei servizi di comunicazione pubblici in Iran.

- (6) Per garantire l'effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all'Iran di determinate attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimiche, occorre fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali.
- (7) Per lo stesso motivo, devono essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a petrolio greggio e prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, oro, metalli preziosi e diamanti.
- (8) Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l'Iran nel settore del trasporto di gas naturale.
- (9) Per garantire l'efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell'Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti.
- (10) La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano o che sono ad esso associati e ad altri membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.
- (11) La decisione 2012/35/PESC dispone anche il congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran. Tuttavia, in considerazione del ruolo specifico svolto dalla Banca centrale dell'Iran nel finanziamento del commercio estero, si ritiene necessario concedere una deroga per il rifinanziamento degli enti finanziari e creditizi in quanto questa misura finanziaria mirata non deve ostare a operazioni commerciali conformi alle disposizioni del presente regolamento. Occorre inoltre prevedere una deroga per i pagamenti alla Banca centrale per consentire l'esecuzione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e fino al 1° luglio 2012, dei contratti di importazione, acquisto o trasporto di petrolio e prodotti petroliferi conclusi prima del 23 gennaio 2012.
- (12) È vietato, conformemente all'obbligo di congelare gli attivi dell'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità possedute o controllate dall'IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Anche il trasferimento della proprietà delle navi possedute, controllate o noleggiate dalle imprese dell'IRISL ad altre entità deve essere vietato in seguito al congelamento degli attivi dell'IRISL. Tuttavia, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l'equipaggio ad esse legato da contratto.

¹ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

- (13) In considerazione dei tentativi iraniani di aggirare le sanzioni, occorre chiarire che tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC, o da questi posseduti, detenuti o controllati, sono congelati senza indugio, compresi quelli delle entità a loro subentrate create per aggirare le misure istituite dal presente regolamento.
- (14) È inoltre opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell'articolo 25 del presente regolamento non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento.
- (15) Va precisato che è possibile sbloccare fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
- (16) L'applicazione di sanzioni finanziarie mirate ad opera dei prestatori di servizi di comunicazione finanziaria deve essere chiarita in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
- (17) Occorre chiarire che gli attivi di persone, entità o organismi non designati detenuti presso enti finanziari e creditizi designati non devono rimanere congelati in applicazione delle misure finanziarie mirate e possono essere sbloccati alle condizioni previste dal presente regolamento.
- (18) In considerazione dei tentativi dell'Iran di utilizzare il sistema finanziario nazionale per aggirare le sanzioni, occorre esercitare una maggiore vigilanza sulle attività degli enti finanziari e creditizi iraniani per impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran. Questi obblighi relativi agli enti creditizi e finanziari sono complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi¹ e dall'applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo².
- (19) Occorre rivedere le disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolare l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran.
- (20) Le restrizioni sulle assicurazioni devono essere adeguate, in particolare per precisare che il regolamento non vieta l'assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell'UE e consentire la prestazione dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell'assicurazione della responsabilità ambientale.

¹ GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

² GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

- (21) Occorre inoltre aggiornare l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, che ora si applica a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio a seguito dell'attuazione integrale, dal 1° gennaio 2012, delle misure doganali di sicurezza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92¹ e del regolamento (CEE) n. 2454/93².
- (22) Occorre adeguare anche le disposizioni riguardanti la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, la responsabilità degli operatori e il divieto di aggirare le misure restrittive.
- (23) Per garantire un'attuazione effettiva e uniforme del presente regolamento occorre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione.
- (24) In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna deve figurare nel regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran³, anziché nel presente regolamento.
- (25) Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 961/2010 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (26) Poiché le suddette misure restrittive rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (27) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (28) Il presente regolamento rispetta inoltre gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (29) La procedura di designazione delle persone oggetto di misure di congelamento a norma del presente regolamento deve prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi del loro inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio deve riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (30) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

³ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati².

- (31) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da esso previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Capo I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) “succursale” di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio;
- (b) “servizi di intermediazione”:
 - i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o servizi connessi o di servizi finanziari, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
 - ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o servizi connessi o di servizi finanziari, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- (c) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
 - i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- (d) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
- (e) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X;

- (f) “ente creditizio”: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹, comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
- (g) “territorio doganale dell’Unione”: il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario², e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³;
- (h) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- (i) “ente finanziario”:
- i) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureau de change”);
 - ii) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)⁴, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva;
 - iii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari⁵;
 - iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o
 - v) un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa⁶, fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti,
- comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
- (j) “congelamento di risorse economiche”: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche;

¹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

² GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

³ GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

⁴ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁵ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁶ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

- (k) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- (l) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività;
 - v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- (m) “beni”: prodotti, materiali e attrezzature;
- (n) “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;
- (o) “persona, entità o organismo iraniana/o”:
- i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran;
 - ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
 - iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;
- (p) “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

- (q) “comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“UNSCR”) 1737(2006);
- (r) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
- (s) “territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- (t) “trasferimento di fondi”: un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica o con altri mezzi quali contanti, assegni o ordini contabili, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini “ordinante”, “beneficiario” e “prestatore di servizi di pagamento” hanno lo stesso significato che nel regolamento (CE) n. 1781/2006.

Capo II

Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni

Articolo 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell'allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.
3. Nell'allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.
4. Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea¹ ("elenco comune delle attrezzature militari").

Articolo 3

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.
2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. Nell'allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
5. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all'allegato III

¹ GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
 - b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
 - c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata.
7. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di rilasciare un'autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un'autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola¹.
8. Prima che uno Stato membro rilasci un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1. È vietato:
- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura,

¹ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e

- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. È soggetta all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all'allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l'azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 1, non si applica:

- a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell'allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;
- b) alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell'AIEA o
- c) ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993.

Articolo 7

1. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a condizione che:
 - (a) i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che
 - (b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell'allegato VI figurano le attrezzature e tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran:
 - a) prospezione di greggio e gas naturale;
 - b) produzione di greggio e gas naturale;
 - c) raffinazione;
 - d) liquefazione di gas naturale.
3. Nell'allegato VI figurano anche attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran.
4. Nell'allegato VI non figurano i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.

Articolo 9

È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI, nonché alla

fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.

Articolo 10

Purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare le transazioni di cui alle lettere a) o b) o prestare assistenza per queste transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, la transazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, i divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

- (a) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale, concluso prima del 27 ottobre 2010 o da un contratto o un accordo relativo a un investimento in Iran concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne deriva, o
- (b) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica concluso prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] o da un contratto o un accordo relativo a un investimento in Iran concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne deriva.

Articolo 11

1. È vietato:

- (a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
- i) sono originari dell'Iran o
 - ii) sono stati esportati dall'Iran;
- (b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell'Iran;
- (c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese e
- (d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione, escluse l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione della responsabilità ambientale, connessi ai beni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell'allegato IV.

Articolo 12

I divieti di cui all'articolo 11 non si applicano

- a) all'esecuzione, fino al 1° luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- b) all'acquisto e al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi esportati dall'Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure, se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1° luglio 2012 o prima di tale data o
- c) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché la persona, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

Articolo 13

1. È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i prodotti petrolchimici elencati nell'allegato V, indipendentemente dalla loro origine.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazione e riassicurazione, escluse l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione della responsabilità ambientale, connessi ai beni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

I divieti di cui all'articolo 13 non si applicano

- (a) all'esecuzione, fino al 1° maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti;
- (b) all'acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall'Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure, se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1° maggio 2012 o prima di tale data o
- (c) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché la persona, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

Articolo 15

1. È vietato:
 - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale dell'Iran e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o;
 - b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Iran, dal governo dell'Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale dell'Iran e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e
 - c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale dell'Iran e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o.
2. Nell'allegato VII figurano l'oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate nell'Unione, alla Banca centrale dell'Iran o a suo beneficio.

Capo III

Restrizioni al finanziamento di determinate imprese

Articolo 17

1. Sono vietati:
 - a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;

- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
 - c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:
- a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;
 - b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale o
 - c) all'industria petrolchimica.
3. Ai fini del solo paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti definizioni:
- a) la "prospezione di greggio e gas naturale" comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;
 - b) la "produzione di greggio e gas naturale" comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;
 - c) per "raffinazione" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili.
4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 4, per "cooperazione" si intende:
- a) la condivisione delle spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell'Iran e
 - b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell'Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.

Articolo 18

- 1. La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un'entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell'allegato III è soggetta all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
- 2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l'azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 19

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, purché:
 - (a) la persona, l'entità o l'organismo iraniana/o si siano impegnati ad applicare adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per quanto riguarda i beni o le tecnologie in questione;
 - (b) l'Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e
 - (c) nei casi in cui l'investimento viene realizzato in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 20

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all'acquisizione o all'aumento di una partecipazione, purché

- a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e
- b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 21

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all'acquisizione o all'aumento di una partecipazione, purché

- a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 23 gennaio 2012 e

- b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 22

È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività:

- a) estrazione di uranio;
- b) arricchimento e ritrattamento dell'uranio;
- c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

Capo IV

Congelamento di fondi e risorse economiche

Articolo 23

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio. L'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell'UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell'UNSCR 1929 (2010).

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio. L'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:
 - a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran, anche mediante la partecipazione all'acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;
 - b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010);
 - c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto;
 - d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;
 - e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o che agiscono per suo conto.

Conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall'IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.

L'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o

dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell'equipaggio ad esse legato da contratto.

3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.
4. Conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche, e fatta salva l'esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 30, è vietato prestare servizi di comunicazione finanziaria, utilizzati da enti finanziari per scambiarsi dati finanziari, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.
5. Gli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni relativamente all'allegato I.
6. Gli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni relativamente all'allegato I. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati I e II contengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell'elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati I e II riportano inoltre la data della designazione.

Articolo 24

1. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
 - (a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 23 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
 - (b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
 - (c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio;
 - (d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

- (e) se si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 25

In deroga all'articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio;
 - ii) il pagamento non contribuirà a un'attività vietata a norma del presente regolamento e
 - iii) il pagamento non viola l'articolo 23, paragrafo 3;
- b) se si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica, e
- c) lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 26

1. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:
- a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
 - i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o

- iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e
 - b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.
 3. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero dei beni di cui all'articolo 6, lettere b) e c), a condizione che:
 - a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata e
 - b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 27

- 1 In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 28

In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

- a) che determinati fondi siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi sono necessari per l'esecuzione, fino al 1° luglio 2012, di un contratto di cui all'articolo 12 o
- b) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell'Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29

1. In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e fino al 23 marzo 2012, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca Tejarat o che taluni fondi o risorse economiche della Banca Tejarat congelati dopo il 23 gennaio 2012 siano sbloccati a condizione che:
 - a) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati per un pagamento dovuto in forza di un contratto commerciale;
 - b) il pagamento non violi l'articolo 23, paragrafo 3.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 30

1. L'articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figurano nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L'articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
 - b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 2.

3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 31.

Capo V

Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari

Articolo 31

1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità o un organismo iraniana/o sono trattati come segue:
 - a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
 - b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
 - c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare delle autorità competenti degli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 si applica a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente articolo, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:
 - i) una catena di trasferimenti dalla o alla stessa persona, entità o organismo effettuati in relazione a un unico obbligo di operare un trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata nel presente articolo 31 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o
 - ii) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
 - a) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un'entità o di un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di cui all'articolo 1, lettera t), alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
 - b) Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di cui all'articolo 1, lettera t), alle

autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento.

- c) Qualora dall'applicazione delle lettere a) e b) derivino due obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione per lo stesso trasferimento di fondi, la notifica o la richiesta di autorizzazione relativa al trasferimento di fondi è rivolta solo dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante di cui all'articolo 1, lettera t), alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
- d) Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, organismo o entità iraniani, dall'ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, organismo o entità iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario.
- e) Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a o da una persona, un'entità o un organismo iraniani nell'UE sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento della persona, dell'entità o dell'organismo iraniani alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento.
- f) Nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un'entità o un organismo iraniani in cui né l'ordinante né il beneficiario né il prestatore di servizi di pagamento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, ma un prestatore di servizi di pagamento che rientra in detto articolo funge da intermediario, quest'ultimo deve adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un'entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento a occuparsi del trasferimento è tenuto ad adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazioni devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento.
- g) Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell'UE recano un riferimento all'autorizzazione concessa al prestatore di servizi di pagamento pertinente.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l'autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti di cui al presente regolamento.

Un'autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

L'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché è in corso un'inchiesta, l'autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria

decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per svolgere l'inchiesta.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni negate.

5. Il presente articolo non si applica ove sia stata concessa un'autorizzazione a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 29.
6. Le persone, le entità o gli organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente finanziario o creditizio non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono a enti finanziari o creditizi unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e di regolamento.

Articolo 32

1. Le succursali e le controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell'operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell'operazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, V, VI o VII del presente regolamento nonché, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le altre autorità competenti destinatarie della notifica, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

Articolo 33

1. Nelle loro attività con gli enti finanziari o creditizi di cui al paragrafo 2, e per garantire la conformità con le disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:
 - a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
 - b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
 - c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

- d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
- a) enti finanziari o creditizi con sede in Iran;
 - b) succursali e filiali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, di enti finanziari e creditizi con sede in Iran;
 - c) succursali e filiali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran; e
 - d) enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.

Articolo 34

1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 è vietato:
- a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;
 - d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. È vietato:
- a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2,

relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 35

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
 - i) l'Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
 - ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
 - iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
- b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);
- c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 36

- 1. È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni, anche a livello di organizzazione o di intermediazione della fornitura di assicurazioni o riassicurazioni:
 - a) all'Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

- b) a una persona, un'entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica o
- c) a una persona fisica o a una persona giuridica, un'entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b).

2. Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di assicurazioni della responsabilità ambientale né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell'Unione.

3. La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, nonché alle relative riassicurazioni.

La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) e non elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.

Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010 ma, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.

Capo VI

Restrizioni ai trasporti

Articolo 37

1. Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni prima dell'arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92¹ e del regolamento (CEE) n. 2454/93², la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 38

1. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo 37, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.
2. La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, da un'entità o da un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo 37, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un'autorità competente, a spese dell'importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

Capo VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 39

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
 - a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio;
 - b) qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso;
 - c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).
2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 40

Ai fini degli articoli 8 e 9, dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 31 e 36, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un'entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI.

Articolo 41

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;
 - b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 42

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 o 38.

Articolo 43

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni o omissioni avrebbero violato tali divieti.
3. La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 31, 32 e 33, delle informazioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 da parte di una persona, di un'entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

Articolo 44

1. Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del presente

regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità o un organismo iraniani.

2. Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 31 e 36.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 45

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono periodicamente tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti
 - (a) i fondi congelati a norma dell'articolo 23 e le deroghe concesse a norma degli articoli 24, 26 e 27;
 - (b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 46

La Commissione:

- a) modifica l'allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modifica gli allegati III, IV, V, VI, VII e VIII sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 47

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio.
6. L'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 48

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 49

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato VIII. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato VIII.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato VIII.

Articolo 50

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 51

Il regolamento (UE) n. 961/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 52

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4,
all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 4,
all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 32, paragrafo 1

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
5A002	<p>Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:</p> <p>a. Sistemi, apparecchiature, «assiemi elettronici» di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la «sicurezza dell'informazione», come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:</p> <p><i>N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7Aa005.</i></p> <p>1. progettati o modificati per utilizzare la «crittografia» con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p><i>Note tecniche:</i></p> <p>1. <i>le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.</i></p> <p>2. <i>L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle password, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.</i></p>

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p>3. <i>La «crittografia» non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati «fissi».</i></p> <p><i>Nota: 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la «crittografia» secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.</i></p> <p>a. un «algoritmo simmetrico» utilizzando una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o</p> <p>b. un «algoritmo asimmetrico» in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA); 2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz); o 3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);
5D002	<p>«Software», come segue:</p> <p>a. «software» appositamente progettato o modificato per l'«utilizzo» di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di «software» specificato in 5D002.c.1;</p>

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p>b. «software» specifico come segue:</p> <p>1. «software» avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;</p> <p><i>Nota: 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti «software»:</i></p> <p>a. <i>il «software» necessario per l'«utilizzo» di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;</i></p> <p>b. il «software» che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.</p>
5E002	«Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzo» di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di «software» specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco.

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
0A001	<p>«Reattori nucleari» e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. «reattori nucleari»; b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un «reattore nucleare»; c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in «reattori nucleari»; d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in «reattori nucleari», loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre; e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile e il fluido refrigerante primario in un «reattore nucleare», in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa; f. zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiami di tubi in cui il rapporto in peso uranio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un «reattore nucleare»;

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p>g. pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di «reattori nucleari»;</p> <p>h. «elementi interni del reattore» appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in «reattori nucleari», comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;</p> <p><i>Nota: In 0A001.h. si intende per 'elementi interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.</i></p> <p>i. scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di «reattori nucleari»;</p> <p>j. strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di «reattori nucleari».</p>
0C002	Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.

ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1 e all'articolo 46

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni di cui nella parte A (Beni) dell'allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

3. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
4. I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.
5. Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b. Lampade a catodo cavo all'uranio	—
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm	—
II.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: 1. Dispositivi di tenuta 2. Componenti interni 3. Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare	0A001

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. <i>Nota:</i> questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20°C (ad es. silicio fuso o zaffiro). <i>Nota:</i> in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20°C (ad es. silicio fuso).	0B001.g, 6A005.e.2

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350
II.A0.011	<p>Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:</p> <p>pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s.</p> <p>Pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m³/h.</p> <p>Compressori a secco a spirale con tenuta a soffiutto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffiutto.</p>	0B002.f.2, 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	—

A1. Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90%.	—

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95%.	-
II.A1.005	<p>Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.</i></p>	1B225
II.A1.006	Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1B231, 1A225
II.A1.007	<p>Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20°C) o</p> <p>b. con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25°C).</p>	1C002.b.4, 1C202.a

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.008	Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120.000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.	1C003.a
II.A1.009	<p>«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, come segue:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A1.019.a.</p> <p>a. 'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «modulo specifico» superiore a 10×10^6 m, o 2. «carico di rottura specifico» superiore a 17×10^4 m; <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «modulo specifico» superiore a $3,18 \times 10^6$ m, o 2. «carico di rottura specifico» superiore a $76,2 \times 10^3$ m; 	<p>1C010.a</p> <p>1C010.b</p> <p>1C210.a</p> <p>1C210.b</p>

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>c. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.</i></p>	
II.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:</p> <p>a. costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in II.A1.009;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p>	<p>1C010.e. 1C210</p>

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (T_g) inferiore a 433 K (160°C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p> <p><i>Nota: questa voce con comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti alla voce 1C010.e.</i></p>	
II.A1.011	Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.	1C107
II.A1.012	<p>Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20°C).</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.</i></p>	1C216

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.013	<p>Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e</p> <p>b. una massa maggiore di 5 kg.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.</i></p>	1C226
II.A1.014	<p>Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20% di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.</p>	—
Tributilfosfato (TBP) puro [n.	<p>CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5%.</p>	—
II.A1.016	<p>Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.</i></p>	—

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.017	<p>Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di tungsteno; b. molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di molibdeno; c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali <ul style="list-style-type: none"> 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97% o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80% o più di tungsteno o 3. tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80% o più di tungsteno. 	—

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.018	<p>Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:</p> <p>a) contenuto di ferro tra 30% e 60% e</p> <p>b) contenuto di cobalto tra 40% e 60%.</p>	—
II.A1.019	<p>«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, non vietati dall'allegato I o dall'allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:</p> <p>a) «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio;</p> <p><i>Nota: II.A1.019a. non comprende i tessuti.</i></p> <p>b) «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>c) «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN).</p>	—

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.001	<p>Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:</p> <p>a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;</p> <p>b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con «larghezza di banda in tempo reale» superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</i></p>	2B116

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.002	<p>Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:</p> <p>a. Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;</p> <p style="text-align: center;"><i>Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.</i></p> <p>b. Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.</p>	<p>2B201.b</p> <p>2B001.c</p>
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;</p>	<p>2B119</p>

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12500 rpm;</p> <p>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e</p> <p>4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di $0,2 \text{ g} \times \text{mm}$ per kg di massa rotante;</p> <p>b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</i></p>	
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o</p> <p>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</p>	2B225

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.006	<p>Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C, come segue:</p> <p>a. forni di ossidazione</p> <p>b. forni per trattamento termico in atmosfera controllata</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.</i></p>	<p>2B226</p> <p>2B227</p>
II.A2.007	<p>«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF₆» e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «accuratezza» migliore di ± 1% (fondo scala) o 2. fondo scala di 200 kPa o superiore e «accuratezza» migliore di 2 kPa. 	<p>2B230</p>

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.011	<p>Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5. tantalio o leghe di tantalio; 6. titanio o leghe di titanio; o 7. zirconio o leghe di zirconio. <p><i>Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.</i></p>	2B352.c

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40% in peso di nichelio.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.</i></p>	2B352.d
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.</i></p>	—
II.A2.014	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.008.</p> <p>a. fatti di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio; o 	2B350.e

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>8. zirconio o leghe di zirconio, <u>o</u></p> <p>b. fatte di acciaio inossidabile <u>e</u> di uno o più materiali specificati in II.A2.014.a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8% di grafite.</i></p>	
II.A2.015	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.009.</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:</p> <p>a. fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o «carbonio grafite»; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio 8. zirconio o leghe di zirconio; 	2B350.d

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>9. carburo di silicio. o</p> <p>10. carburo di titanio; o</p> <p>b; fatta di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015.a.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</i></p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	
II.A2.016	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:</p> <p>NB. SI VEDA ANCHE IV.A2.010.</p> <p>a. fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri; 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o 	2B350.i

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>smaltati o rivestiti in vetro);</p> <p>6. grafite o «carbonio grafite»;</p> <p>7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</p> <p>8. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>9. titanio o leghe di titanio</p> <p>10. zirconio o leghe di zirconio;</p> <p>11. niobio (columbio) o leghe di niobio; o</p> <p>12. leghe di alluminio; o</p> <p>b. fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.016.a.</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.001	<p>Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e</p> <p>b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 4 ore.</p> <p><i>Nota: Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.</i></p>	3A227
II.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <p>a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</p> <p>b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</p>	3A233

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</p> <p>d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)»;</p> <p>e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80°C); o 2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)»; <p>f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</p>	

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; b. in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2000 Hz; e c. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1%. <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>i variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.</i></p>	—

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.001	Barre di granato di ittrio (YAG)	–
II.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:</p> <p>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9000 nm – 17000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	<p>6A002</p> <p>6A004.b</p>
II.A6.003	<p>Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.</i></p>	6A003
II.A6.004	<p>«Laser» ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i 'laser' ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.</i></p>	<p>6A005.a.6</p> <p>6A205.a</p>

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.005	<p>«Laser» a semiconduttore e relativi componenti, come segue:</p> <p>a. «laser» a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di «laser» a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. <i>i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».</i></p> <p>2. <i>Questa voce con comprende i «laser» definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.</i></p> <p>3. <i>Questa voce non comprende i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1200 nm – 2000 nm.</i></p>	6A005.b

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.006	<p>«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di «laser» a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. <i>i «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser».</i></p> <p>2. <i>Questa voce con comprende i «laser» a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.</i></p>	6A005.b
II.A6.007	<p>«Laser» «accordabili» allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro;</p> <p>b. laser in alessandrite.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.</i></p>	6A005.c.1

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.008	<p>«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i 'laser' (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.</p>	6A005.c.2
II.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <p>a. tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;</p> <p>b. componenti a frequenza di ripetizione;</p> <p>c. celle di Pockels.</p>	6A203.b.4.c
II.A6.010	<p>Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50×10^3 Gy(silicio) [5×10^6 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.</p> <p><u><i>Nota tecnica:</i></u></p> <p><i>il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.</i></p>	6A203.c

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.011	<p>Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; 2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W 3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns. <p><i>Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.</i> 2. <i>Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.</i> 	6A205.c

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.012	<p>«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 9000 nm e 11000 nm; 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz 3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. <p><i>Nota: questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., 0B001.h.6. e 6A005.d.</i></p>	6A205.d
II.A6.013	<p>«Laser» a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 500 e 600 nm, e 2. potenza di uscita media superiore a 15W. 	6A005.b
II.A6.014	<p>«Laser» ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 5000 e 6000 nm 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz 3. potenza di uscita media superiore a 100 W e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. <p><i>Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns.</i></p>	

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	<p>Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>I. Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; 	<p>7A003</p> <p>7A103</p>

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>b. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una accuratezza di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;</p> <p>c. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettati per avere una accuratezza di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o 2. progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo. 	

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p><i>Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1.000 Hz e</i> b. <i>attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g²/Hz e 0,01 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1000 e 2000 Hz;</i> 2. <i>rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure</i> 3. <i>conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.</i> 	

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p><u>Note tecniche:</u></p> <p>1. <i>I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</i></p> <p>2. <i>«Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.</i></p> <p>II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p>	

A9. Materiale aerospaziale e propulsione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A9.001	Bulloni esplosivi.	—

II.B. TECNOLOGIE

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni).	—
II.B.002	<p>Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione degli articoli elencati nella parte IV A. (Beni) dell'allegato IV.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>il termine «tecnologie» comprende anche il software.</i></p>	—

ALLEGATO III

Beni e tecnologie di cui all'articolo all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 1 e all'articolo 46

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1. Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione III.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia necessaria» per l'«utilizzo» di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. Sono vietati, secondo le disposizioni dell'allegato II, sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di beni di cui nella parte A (Beni) dell'allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
3. La «tecnologia necessaria» per l'«utilizzo» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

4. I controlli non si applicano alla quantità minima di »tecnologia« necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento.
5. I controlli relativi al trasferimento di «tecnologia» non si applicano alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A0.015	<p>“Camere a guanti” (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Sono definite “camere a guanti” le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all'interno dell'apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all'esterno dell'apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell'apparecchiatura.</i></p>	0B006
III.A0.016	Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati	0A001 0B001.c
III.A0.017	Rilevatori di fughe di elio	0A001 0B001.c

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A1.003	<p>Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento; b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di fluoro combinato; c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato; d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e. fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoroetilene (PTFE). 	
III.A1.004	<p>Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c</i></p>	1A004.c
III.A1.020	<p>Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (u) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1200 MPa a 293K (20°C); o (v) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. <p><i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i></p> <p><i>Nota tecnica: L'“acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto” ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.</i></p>	1C116 1C216

A1. Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A1.021	Materiale composito carbonio-carbonio	1A002.b.1
III.A1.022	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60% o più di nichel.	1C002.c.1.a
III.A1.023	<p>Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20°C).</p> <p><i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i></p>	1C002.b.3
III.A1.024	<p>Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) diisocianato di toluene (TDI) (b) diisocianato di metilendifenile (MDI) (c) diisocianato di isoforone (IPDI) (d) perclorato di sodio (e) xilidina (f) Polietero con gruppi terminali ossidrilici (HTPE) (g) Etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE) <p><i>Nota tecnica: questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50% da una delle sostanze chimiche di cui sopra.</i></p>	1C111
III.A1.025	<p>“Sostanze lubrificanti” contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perfluoroalchiletere, (CAS 60164-51-4); b) Perfluoropolialchiletere, PFPE, (CAS 6991-67-9). <p><i>Per “sostanze lubrificanti” si intendono oli e fluidi.</i></p>	1C006

A1. *Materiali, prodotti chimici, «microorganismi» e «tossine»*

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A1.026	Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2% in peso).	1C002.b

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A2.014.</p> <p>1. acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce II.A2.014.a.</i></p>	2B350.e
III.A2.009	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A2.015.</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti:</p> <p>1. acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota 1: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce</i></p>	2B350.d

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p><i>II.A2.015.a.</i></p> <p><i>Nota 2: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</i></p> <p><u><i>Nota tecnica:</i></u></p> <p><i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.010	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A2.016.</p>	2B350.i

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>1. acciaio inossidabile.</p> <p>Nota: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce II.A2.016.a.</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.017	<p>Macchine a scarica elettrica (EDM) per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:</p> <p>(w) Macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite, o a tuffo;</p> <p>(x) Macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo.</p> <p><i>Nota: Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo.</i></p>	2B001.d

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.018	Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di $(3 + L/1000) \mu\text{m}$ (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura.	2B006.a. 2B206.a

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.019	Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.	2B001.e.1.b

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.020	Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.	2B001.e.1.c

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.021	Tagliatrici al plasma con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.	2B001.e.1

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.022	Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotori o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell'intervallo 600-2000 Hz.	2B116

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.023	Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati.	2B231 2B350.i

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.024	<p>Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati.</p> <p>Nota 1: III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature.</p> <p>Nota 2: La condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura.</p>	2B231 2B235.i 0B002.f

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.025	<p>Filtri dell'aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1000 mm:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA);b) Filtri dell'aria a bassissima penetrazione (ULPA). <p>Nota: III.A2.025 non concerne i filtri dell'aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche.</p>	2B352.d

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	
III.A3.005	<p>“Variatori di frequenza”, generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p>(y) potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W;</p> <p>(z) in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e</p> <p>(aa) controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2%.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>‘Variatori di frequenza’ includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.</i></p> <p>Note:</p> <p>1. La voce III.A3.005 non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (ad esempio macchine utensili, torni, macchine per circuiti stampati) di modo che i variatori di frequenza non possono essere utilizzati per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate.</p> <p>2. La voce III.A3.005 non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo.</p>	<p>3A225</p> <p>0B001.b.13</p>

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A6.012	<p>'Sensori di vuoto e pressione', azionati a energia elettrica e con un'accuratezza di misurazione del 5% o meno (più accurati).</p> <p><i>'Sensori di vuoto e pressione' includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi.</i></p>	0B001.b
III.A6.013	<p>Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) microscopi elettronici a scansione; b) microscopi Auger a scansione; c) microscopi elettronici a trasmissione; d) microscopi a forza atomica; e) microscopi a scansione di forza; f) Attrezzature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alla voce III.A6.013 da a) a e), che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali: <ul style="list-style-type: none"> 1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS); 2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o 3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA). 	6B

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A7.002	Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1000 mV/g o superiore.	7A001

A9. Materiale aerospaziale e propulsione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A9.002	<p>'Celle di carico' capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30kN.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Per 'celle di carico' si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione.</i></p> <p><i>Nota: La voce III.A9.002 non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte.</i></p>	9B117
III.A9.003	<p>Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:</p> <p>(bb) Turbine a gas appositamente progettate per la produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW;</p> <p>(cc) Palette, statori, camere di combustione e ugelli di iniezione di combustibile, appositamente progettati per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla voce III.A9.003.a;</p> <p>(dd) Apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" e la "produzione" di turbine a gas per la produzione di energia elettrica specificate in III.A9.003.a.</p>	9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004

III.B. TECNOLOGIE

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.B.001	"Tecnologie" necessarie per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte III A. (Beni).	

	<p><u>Nota tecnica:</u> <i>il termine «tecnologie» comprende anche il software.</i></p>	
--	---	--

ALLEGATO IV

Elenco “Petrolio greggio e prodotti petroliferi” di cui all’articolo 11 e all’articolo 32, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici eccedono, in peso, i costituenti non aromatici.
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
2709 00 10	Condensati di gas naturale
2709 00 90	Altro
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l’acquisto, in Iran, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell’operazione di volo dell’aeromobile in cui è caricato).
2710 11	Oli leggeri e preparazioni
2710 19	Altro
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2711 11	Gas naturale
2711 12	Propano
2711 13	Butani
2711 14	Etilene, propilene, butilene e butadiene
2711 19	Gas di petrolio liquefatto
2711 21	Gas naturale
2711 29	Altro
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2712 10	Vaselina
2712 20	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio
2712 90	Altro

- 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
- 2713 90 Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
- 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
- 2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

ALLEGATO V

Elenco “Petrolio greggio e prodotti petroliferi” di cui all’articolo 13 e all’articolo 32, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
2707 10	Benzolo (benzene)
2707 20	Toluolo (toluene)
2707 30	Xilolo (xileni)
2707 40	Naftalina
2711 14	Etilene, propilene, butadiene
2901 21	Etilene
2901 22	Propene (propilene)
2902 20	Benzene
2902 30	Toluene
2902 41	<i>o</i> -Xilene
2902 42	<i>m</i> -Xilene
2902 43	<i>p</i> -Xilene
2902 44	Miscela di isomeri dello xilene
2910 10	Ossirano (ossido di etilene)
2905 31	Glicole etilenico (etandiolo)
2910 20	Metilossirano (ossido di propilene)
2905 12	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
2914 11	Acetone
2917 35	Anidride ftalica (PA)
2917 14	Anidride maleica (MA)
2707 99 80	Fenoli
2907 11 a 2907 19	Fenoli
2902 50	Stirene

3901 10 Polietilene di densità inferiore a 0,94
3901 20 Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
3901 30 00 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
3901 90 Altro
2902 70 Cumene
2905 13 Butan-1-olo (alcole n-butilico)
2917 36 Acido tereftalico e suoi sali
2917 37 Dimetiltereftalato (DMT)
2926 10 Acrilonitrile
2812 10 Fosgene (cloruro di carbonile)
2929 10 Diisocianato di metilendifenile (MDI)
2929 10 Diisocianato di esametilene (HDI)
2929 10 Diisocianato di toluene (TDI)
2905 11 Metanolo (alcole metilico)
2814 10 a 2814 20 Ammoniaca
3102 10 Urea.

ALLEGATO VI

Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all'articolo 8 e all'articolo 32, paragrafo 1

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
2. I divieti non si applicano alla quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.
3. Il divieto relativo al trasferimento di «tecnologia» non si applica alle informazioni «di pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e gas naturale;

1.A Apparecchiature

1. Apparecchiature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.
2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.
4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
5. Teste di pozzo di perforazione, «blowout preventer» e «alberi di Natale o croci di produzione» e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

- a. *Il «blowout preventer» è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.*
 - b. *L'«albero di Natale, o croce di produzione» è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.*
 - c. *Ai fini della presente voce, le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.*
6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.
 7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.
 8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.
 9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300.000 Nm³/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.
 10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le «specifiche API e ISO» si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m³/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.
2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.
3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.
2. Cementi e altri materiali rispondenti alle «specifiche API e ISO» per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le «specifiche API e ISO» si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D Software

1. «Software» appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.
2. «Software» appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durante la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.
3. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E Tecnologia

1. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» e l'«utilizzo» delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

Raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale

2.A Apparecchiature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
 - a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m²/m³, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;
 - b. Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffreddamento del gas naturale.
2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore a - 120°C e con una capacità di trasporto di più di 500 m³/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.
3. «Coldbox» ed attrezzature della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1

Nota tecnica:

Il termine «attrezzature» della «coldbox» indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La «coldbox» comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della 'coldbox' è inferiore a -120°C (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della 'coldbox' è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore a - 120°C e componenti appositamente progettati a tal fine.
5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore a - 120°C.
6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.
7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.
8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.
9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.
11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburi.
12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m³/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.
13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:
 - a. Acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;
 - b. Acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice «PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)» superiore a 33.

Nota tecnica:

Il «Pitting Resistance Equivalent Number» (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: $PRE = Cr + 3,3\% Mo + 30\% N$

14. «Pigs» (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

Il «pig» è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

15. «Pig launcher» (cassette di lancio) e «pig catcher» (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.
16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m³ (1.000.000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:
 - a. serbatoi a tetto fisso;
 - b. serbatoi a tetto galleggiante.
17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.
18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.
19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.
2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)
2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).
3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.
4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
 - a. Metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
 - b. Specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;
 - c. Catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;
 - d. Catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.
5. Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Software

1. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzo» di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.
2. «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E Tecnologia

1. «Tecnologia» di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).
2. «Tecnologia» di liquefazione del gas naturale, compresa la «tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di GNL.

3. «Tecnologia» di trasporto del gas naturale liquefatto.
4. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.
5. «Tecnologia» di stoccaggio del greggio e dei combustibili.
6. «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di una raffineria, ad esempio:
 - 6.1. «Tecnologia» per la conversione delle olefine leggere in benzina;
 - 6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;
 - 6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

Industria petrolchimica

3.A Apparecchiature

1. Reattori

- a. appositamente progettati per la produzione di fosgene (CAS 506-77-4) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari e il relativo software appositamente sviluppato;
 - b. per fosgenazione appositamente progettati per la produzione di HDI, TDI, MDI e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari, e il relativo software appositamente sviluppato;
 - c. appositamente progettati per la polimerizzazione dell'etilene e del propilene e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato;
 - a. appositamente progettati per il cracking termico di dicloruro di etilene (DCE) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari e il relativo software appositamente sviluppato;
 - a. appositamente progettati per clorurazione e ossiclorurazione nella produzione del cloruro di vinile e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari e il relativo software appositamente sviluppato.
2. Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato;
 3. Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato;
 4. Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all'acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato;

5. Impianti per la separazione dell'acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componenti appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato;
6. Colonne di diametro superiore a 5000 mm e i relativi componenti appositamente progettati;
7. Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10mm, e i relativi componenti appositamente progettati;
8. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2MW e conforme alla specifica API610.

3.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

3.C Materiali

3.D Software

1. «Software», appositamente progettato per l'«utilizzo» in impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP).

3.E Tecnologia

1. «Tecnologia» necessaria per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP);
2. «Tecnologia» necessaria per la «produzione» di ammoniaca, urea e metanolo.

Nota:

Per «Tecnologia» si intendono le informazioni necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

ALLEGATO VII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 15 e all'articolo 32, paragrafo 1

Codice SA Designazione delle merci

- 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
- 7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
- 7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
- 7109 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
- 7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
- 7111 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
- 7112 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
- 7502 Nichel greggio
- 7503 Cascami ed avanzi rottami di nichel
- 7504 Polveri e pagliette di nichel
- 8112 Renio, indio, germanio
- 8103 Tantalo e lavori di tantalo, compresi i cascami e gli avanzi.

ALLEGATO VIII

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui
agli articoli 3, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, 5, paragrafi 2 e 3, 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12,
paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 20, 21, 24 paragrafo 1, 25, 26,
paragrafi 1 e 3, 27, paragrafo 1, 28, 29 paragrafo 1, 30, paragrafo 1, 31 paragrafi 1, 3 e 4, 32,
paragrafi 1 e 2, 33, paragrafo 1, 37, paragrafo 1, 38, paragrafi 1,2 e 3, 40, 41, paragrafo 1, e
49, paragrafi 1 e 2,
e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

<http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf>

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu